

COMUNE DI CACCAMO

(Provincia di Palermo)

Avviso per la formazione dell'albo dei legali di fiducia dell'ente e per l'affidamento dei relativi gli incarichi

Art. 1 – Oggetto

Il presente avviso disciplina la formazione dell'albo comunale dei legali di fiducia ed il conferimento dei relativi incarichi, ogniqualvolta il Comune di Caccamo é costretto a ricorrervi per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi.

L'iniziativa per resistere o promuovere liti spetta a ciascun Responsabile di Area, secondo la propria competenza per materia, non prima di aver accuratamente valutato la fondatezza dei motivi. Sono comunque vietate liti temerarie le quali rappresentano solo fonte di danni per il Comune. Il Comune per la sua difesa in ogni caso deve rivolgersi a professionisti di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano.

Art. 2 – Albo dei legali di fiducia

Per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito apposito albo comunale dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, iscritti nell'Albo Professionale degli Avvocati.

L'albo è composto dalle seguenti tre sezioni: penale, civile, amministrativa.

Art. 3 – Domanda di iscrizione all'albo

L'iscrizione ha luogo su domanda, del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

- 1) certificato di iscrizione all'albo professionale o autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 di iscrizione all'Albo Professionale con l'indicazione della relativa decorrenza;
- 2) curriculum vitae dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività (penale, civile, amministrativa) di cui il professionista sia, in particolare, specialista.

Nella domanda deve essere indicata la sezione in cui il professionista desidera essere inserito.

La domanda per l'inserimento nell'albo comunale deve essere presentata esclusivamente a mezzo del servizio postale mediante raccomandata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla GURS, parte III. A tal fine fa fede il timbro postale di accettazione del plico da parte dell'ufficio postale. Sull'esterno della busta deve risultare la scritta "Domanda per l'inserimento nell'albo comunale dei legali di fiducia". Il presente avviso nella sua integrale stesura, per tutto il periodo in cui è consentita la presentazione delle istanze da parte degli interessati, sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune ed inserito nel sito Web. All'avviso sarà data anche la massima pubblicità attraverso i mezzi di comunicazione esistenti nel territorio (emittente radiofonica, periodici locali, locandine da affiggere nei luoghi pubblici etc.). La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza ed accettazione del presente

avviso ed esplicita dichiarazione di disponibilità a prestare assistenza legale nei confronti del Comune, nonché di non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione. Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate fuori termine.

Art. 4 – Iscrizione nell'albo

L'iscrizione nella sezione prescelta dell'albo o il suo motivato diniego è disposta dal responsabile dell'Area I, su proposta del responsabile del servizio affari legali, le cui decisioni vengono tempestivamente comunicate ai legali interessati, e avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande. A tal fine sarà presa in considerazione la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'albo sono curati dal responsabile del servizio di cui sopra.

Art. 5 – Requisiti per l'iscrizione nell'albo

Possono essere iscritti nell'albo gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale da almeno 5 (cinque) anni. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrarre con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.

Art. 6 – Affidamento degli incarichi legali

L'autorizzazione a stare in giudizio è disposta dalla Giunta Comunale che riceve ed esamina le proposte di deliberazioni del responsabile dell'Area I, per la costituzione in giudizio ovvero per resistere alle liti o per promuoverle, formulate sulla base dell'iniziativa del responsabile dell'Area competente per materia. Della scelta del legale di fiducia da parte del Sindaco sarà dato atto nel corpo del dispositivo della deliberazione della Giunta di cui al precedente comma. Al Sindaco compete la sottoscrizione della relativa procura alla lite. Non potrà essere conferito allo stesso professionista più di un incarico relativamente a ciascuna sezione dell'albo, salvo il caso in cui tutti gli iscritti abbiano ricevuto almeno un incarico.

La scelta del legale deve scrupolosamente avvenire nel rispetto dei seguenti indefettibili criteri:

- Iscrizione all'Albo professionale degli avvocati da almeno 5 (cinque) anni, ciò esclusivamente per liti di competenza della magistratura ordinaria di importo non superiore a 20.000,00 euro, mentre per importi superiori è richiesta una iscrizione all'Albo professionale da almeno 10 (dieci) anni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.

L'atto di incarico deve contenere succinta motivazione connessa ai criteri suesposti.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico deve rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense e di non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro il Comune di Caccamo per tutta la durata del rapporto professionale instaurato. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza pregressi incarichi legali loro affidati.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art.7 – Disciplinare d’incarico

Gli incarichi vengono conferiti mediante apposito disciplinare d’incarico stipulato con il responsabile della Area I in cui dovrà obbligatoriamente prevedersi:

- l’indicazione del valore della causa, che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore verrà concordato tra le parti;

- la determinazione degli onorari e dei diritti al professionista come di seguito specificato, in ogni caso al di sotto dei minimi tariffari:

a) nella misura tariffaria minima ridotta del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;

b) nella misura tariffaria minima ridotta del 20% nell’ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite e in caso di compensazione delle spese operata dal giudice;

c) nella misura tariffaria minima in caso di esito pienamente favorevole.

- Per gli incarichi nei quali le competenze non superano l’importo complessivo di euro 1.000,00 netti, non si darà luogo ad acconti.

- L’obbligo per il legale incaricato:

1) di aggiornare costantemente l’Ente sulle attività inerenti l’incarico allegando la relativa documentazione;

2) di predisporre eventuale atto di transazione, se consigliato dal legale incaricato perché ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso.

Gli onorari e diritti dovranno essere indicati analiticamente per ciascuna voce di spesa, come precisate in tabella, con esclusione di eventuali maggiorazioni per altro titolo.

La spesa così determinata, non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del giudizio anche in caso di aggiornamento delle tariffe forensi da parte del competente Ministero. Il superamento della stessa potrà avvenire, nel rispetto dei criteri innanzi precisati, se legittimata solo ed esclusivamente dalla sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato. Qualora l’importo complessivo della parcella per onorari, diritti e spese risulti inferiore alle spese legali e/o di giustizia liquidate dal giudice in sentenza, sarà riconosciuto quest’ultimo importo, detratto l’acconto eventualmente corrisposto, a condizione che il soccombente abbia provveduto al pagamento e la somma sia stata effettivamente incassata dal Comune.

Art. 8 – Liquidazione degli onorari

All’atto del conferimento dell’incarico potrà essere corrisposto al professionista incaricato un acconto sull’onorario proporzionato all’importanza ed al valore della lite. Il pagamento delle spese legali avviene sempre dietro presentazione di regolare fattura il cui importo deve essere determinato secondo quanto indicato nel precedente articolo.

Sarà riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, da comprovarsi con idonea documentazione ed in misura analitica per le trasferte fuori sede rispetto al proprio domicilio professionale.

L’incarico si intenderà perfezionato con la sottoscrizione dell’apposito disciplinare d’incarico in cui, oltre a quanto indicato nel precedente art.7, il legale incaricato dovrà impegnarsi espressamente a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato pena la revoca degli incarichi già assegnati.

Il Comune si riserva di effettuare il pagamento della parcella a saldo, anche in più soluzioni, da concordare con il legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio. La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio, dietro presentazione:

- a) del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- b) del documento fiscale redatto secondo quanto precedentemente pattuito. Non è richiesta la vidimazione della parcella da parte del competente ordine forense e, pertanto, in caso di autonoma richiesta del professionista, le spese di vidimazione resteranno ad esclusivo carico dello stesso.

Art. 9 – Deroghe

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di conferire incarichi di difesa anche a professionisti esterni non iscritti nell'albo dei legali di fiducia qualora la particolare complessità della lite richieda specifiche competenze ed elevata specializzazione o per comprovati motivi di opportunità che dovranno essere indicati nel provvedimento di nomina.

Art. 10 – Incompatibilità

Non potranno ricevere incarichi dal Comune quegli avvocati che hanno avuto o che hanno in corso vertenze contro l'Ente a difesa delle ragioni proprie o di terzi; l'esclusione opera d'ufficio senza necessità di alcuna comunicazione. Inoltre non potranno assumere incarichi i professionisti che:

- non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

L'incarico affidato potrà inoltre essere revocato con apposito motivato provvedimento nel caso in cui sia venuto meno il rapporto di fiducia con il professionista.

Art. 11 – Aggiornamento e pubblicità dell'albo

L'albo è aggiornato annualmente con le modalità indicate nel presente documento. Presso il servizio degli affari legali del Comune, che cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché i risultati ottenuti in termini di vittorie e di soccombenze. L'albo dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale di gara di appalto o di trattativa privata, in quanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale elemento sufficiente per l'assunzione degli incarichi.

I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'albo e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 12 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.